

RENDICONTO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
STATO PATRIMONIALE**

importi in

	ATTIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2002	AL 31 DICEMBRE 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	93.808.021	169.966.022	76.158.001
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI	98.330	449.398	351.068
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	46.038	34.884	-11.154
4	RESIDUI ATTIVI	170.079,00	390	-169.689
	-Credito verso i datori di lavoro per contributo straordinario	170.079	0	-170.079
	-Credito per assegni straordinari da recuperare	0	390	390
5	RATEI ATTIVI	9.622.222	8.656.491	-965.731
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	103.744.690	179.107.185	75.362.495

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO
AL 31 DICEMBRE 2002**

unità di euro

	PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2002	AL 31 DICEMBRE 2002	
1	RESIDUI PASSIVI	447.516	381.079	-66.437
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato	203.326	157.951	-45.375
	- verso istituto italiano di medicina sociale	0	0	0
	Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito	244.190	223.128	-21.062
2	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	-risconto passivo per contributo straordinario	1.560.066	4.002.848	2.442.782
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	2.007.582	4.383.927	2.376.345
3	AVANZO PATRIMONIALE	101.737.108	174.723.258	72.986.150
	TOTALE A PAREGGIO	103.744.690	179.107.185	75.362.495

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA

GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI

DANIELA CARLA' - CARLO CONTE

MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO

Giancarlo Filocamo

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
ENTRATE E USCITE

importi in

ENTRATE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1 ^a nota variazione	aggiornato	
1 CONTRIBUTI (all.1) :	127.620.631	191.271.295	178.198.641
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (0.50%)	56.719.363	73.088.591	69.889.912
- contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per il sostegno del reddito	46.000.299	78.085.964	77.162.451
- contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito	24.900.969	40.096.740	31.146.278
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI			
- Proventi per divieto di cumulo tra assegni e redditi da lavoro	0	0	57.938
3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE			
- Recupero di assegni straordinari	0	0	1.067.262
4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
- interessi di mora	0	0	0
componenti finanziarie di parte corrente	127.620.631	191.271.295	179.323.841
5 TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI			
- da fondo credito cooperativo	0	0	1.414.573
6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.213.610	6.312.984	5.011.176
7 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI	0	2.145	1.860
8 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
- eliminazione residui passivi	0	0	55.346
9 STORNO RISCOENTO PASSIVO INIZIALE	0	1.560.066	1.560.066
10 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI			
- per contributi ordinari	8.132.130	10.342.061	8.656.491
componenti economiche	13.345.740	18.217.256	16.699.512
TOTALE DELLE ENTRATE	140.966.371	209.488.551	196.023.353

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO
DELL'ESERCIZIO 2002**

unità di euro

	USCITE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
		1 ^a nota variazione	aggiornato	
1	PRESTAZIONI	50.338.537	80.082.000	77.498.912
	-assegno straordinario a sostegno del reddito	45.690.425	73.572.000	74.203.920
	-interventi formativi -art.5, c.1 lett.a) punto 1 decreto n.158/2000	4.648.112	6.510.000	3.294.992
2	TRASFERIMENTI PASSIVI	129.022	166.141	158.945
	-Istituti di patronato ed assistenza sociale	128.186	165.103	157.951
	-Istituto italiano di medicina sociale	836	1.038	994
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE			
	-Rimborso di contributi	0	34.000	0
	componenti finanziarie di parte corrente	50.467.559	80.282.141	77.657.857
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	513.479	610.938	551.678
	- per la gestione ordinaria	203.605	225.908	35.929
	- per l'erogazione dell'assegno straord. a sostegno del reddito	309.874	385.030	515.749
5	TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS	24.900.969	40.096.740	31.180.707
	-al FPLD, per contribuzione figurativa	24.248.684	39.046.205	30.387.334
	-alla Gestione Enti creditizi, per contribuzione figurativa	652.285	1.050.535	758.944
	-al fondo credito cooperativo	0	0	34.429
6	ONERI TRIBUTARI	12.147	27.049	21.891
7	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
	-per contributi ordinari	7.926.064	9.622.222	9.622.222
8	ATTRIBUZIONE RISCOENTO PASSIVO FINALE			
	-per contributo straordinario	0	5.689.000	4.002.848
	componenti economiche	33.352.659	56.045.949	45.379.346
	TOTALE DELLE USCITE	83.820.218	136.328.090	123.037.203
9	AVANZO DELL'ESERCIZIO	57.146.153	73.160.461	72.986.150
	TOTALE A PAREGGIO	140.966.371	209.488.551	196.023.353

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2002		CONSUNTIVO 2002					TOTALE (dato economico) (8=3+4-5+6-7)
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	più risconto al 31.12.2001 (4)	meno: rateo al 31.12.2001 (5)	più: rateo al 31.12.2002 (6)	meno:risconto al 31.12.2002 (7)	
Contributo ordinario.....	56.925.429,00	73.808.430,00	69.889.912,32		9.622.221,59	8.656.491,08		68.924.181,81
Contributi straordinari :								
per copertura assegni straord.	46.000.299,00	73.957.030,00	77.162.451,26	1.560.065,53			4.002.847,72	74.719.669,07
per copertura figurativa	24.900.969,00	40.096.740,00	31.146.277,40		0,00	0,00	0,00	31.146.277,40
TOTALE.....	127.826.697,00	187.862.200,00	178.198.640,98	1.560.065,53	9.622.221,59	8.656.491,08	4.002.847,72	174.790.128,28

A P P E N D I C E

E V O L U Z I O N E N O R M A T I V A E L E G I S L A T I V A

Nell'esercizio 2002 il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Al fine di fornire una breve sintesi della normativa di interesse per il Fondo si ricorda il Decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha adottato il regolamento concernente il Fondo, istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del Decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (*Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni*)

Nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire, alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito, uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "*Comitato amministratore*" i cui componenti durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- *in via ordinaria:*

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- in via straordinaria:

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa la relativa contribuzione figurativa di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi ed elencate dall'art. 7 del Regolamento.

Al riguardo si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano i contratti collettivi del credito, che siano ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, lettera c) del Regolamento e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Comitato Amministratore del Fondo ha deliberato, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito di accordo intervenuto tra l'ABI e le Organizzazioni sindacali, che rientrano fra le persone che possono fruire delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 28 aprile 2000, n. 158 anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene a cessare a seguito di una procedura di "esodo volontario" attivata dalle aziende, che si trovino in situazione di eccedenza di personale purché non attivino procedure di licenziamento collettivo per un periodo di almeno dodici mesi dalla data dell'accordo.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli assegni non spettano i trattamenti di famiglia, né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Il Fondo, oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori contribuendo, tra l'altro, al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Le condizioni di accesso sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento e cioè che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modifichino le condizioni di lavoro del personale e che le procedure si concludano con un accordo aziendale.

Le richieste non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi e il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i "Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale" con periodicità trimestrale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del D.M., le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario* dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) determinato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti fra datore di lavoro e lavoratori con gli stessi criteri di ripartizione dello 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto *un contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà

determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l'aliquota, così individuata, alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato.

Per le prestazioni straordinarie erogate in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa correlata* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca

l'erogazione degli assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70%).

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza del trattamento pensionistico ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il Fondo scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale e cioè il 30/06/2010.

PAGINA BIANCA